

COMUNE DI SENIGALLIA

PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 36

Seduta del 28/04/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL DIRITTO DI INTERPELLO AI TRIBUTI LOCALI.

L'anno duemilasedici addì ventotto del mese di aprile alle ore 15:30 nel Palazzo Municipale di Senigallia e nella solita sala delle adunanze consiliari.

Previa convocazione nei modi di rito, si è oggi riunito, in seduta ordinaria il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Consigliere	Pres.	Ass.	Consigliere	Pres.	Ass.
1 Angeletti Margherita	*	-	14 Paradisi Roberto	*	-
2 Beccaceci Lorenzo	*	-	15 Pedroni Luana	*	-
3 Bedini Mauro	-	*	16 Perini Maurizio	*	-
4 Bozzi Marco	-	*	17 Pierfederici Mauro	*	-
5 Brucchini Adriano	*	-	18 Profili Vilma	*	-
6 Canestrari Alan	-	*	19 Rebecchini Luigi	*	-
7 Fileri Nausicaa	-	*	20 Romano Dario	*	-
8 Giuliani Ludovica	*	-	21 Salustri Maurizio	*	-
9 Gregorini Mauro	*	-	22 Santarelli Luca	*	-
10 Mandolini Riccardo	*	-	23 Sardella Simeone	*	-
11 Mangialardi Maurizio	*	-	24 Sartini Giorgio	*	-
12 Martinangeli Stefania	*	-	25 Urbinati Sandro	*	-
13 Messersì Daniele	-	*			

TOTALE PRESENTI N° 20

Alam Mohammad Shafiual	Consigliere Straniero Aggiunto	*	-
Becka Maksim	Consigliere Straniero Aggiunto	*	-

Sono altresì presenti gli assessori: Bucari Simonetta, Campanile Gennaro, Girolametti Carlo, Memè Maurizio, Monachesi Enzo, Ramazzotti Ilaria.

Essendo legale l'adunanza per il numero degli intervenuti, il Sig. Romano Dario nella qualità di Presidente dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario Comunale Dott. Morganti Stefano

Chiama a fungere da scrutatori i Consiglieri Signori: 1° Rebecchini Luigi; 2° Brucchini Adriano; 3° Gregorini Mauro .

Il Presidente del Consiglio **ROMANO** enuncia l'argomento iscritto al punto 3 dell'ordine del giorno dei lavori consiliari relativo a: "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL DIRITTO DI INTERPELLO AI TRIBUTI LOCALI".

Comunica che su questo punto c'è un emendamento presentato dall'Assessore Campanile in fase di discussione generale.

*Si dà atto che esce il Sindaco: **Presenti con diritto di voto n. 20.***

Il Presidente del Consiglio **ROMANO** pone in votazione, palese con modalità elettronica, l'emendamento n. 1.1 che viene approvato con 19 voti favorevoli, nessuno contrario, nessuno astenuto come proclama il Presidente ai sensi di legge.

Il Presidente del Consiglio **ROMANO** pone in votazione, palese con modalità elettronica, l'emendamento n. 1.2 che viene approvato con 19 voti favorevoli, nessuno contrario, nessuno astenuto come proclama il Presidente ai sensi di legge.

Il Presidente del Consiglio **ROMANO** pone in votazione, palese con modalità elettronica, la proposta iscritta al punto 3 dell'ordine del giorno dei lavori consiliari, così come emendata in corso di seduta, che viene approvata con 18 voti favorevoli, nessuno contrario, nessuno astenuto, 1 presente non votante (Sartini) come proclama il Presidente ai sensi di legge.

Il Presidente del Consiglio **ROMANO** pone in votazione, palese con modalità elettronica, l'immediata eseguibilità dell'atto deliberativo che viene approvata con 18 voti favorevoli, nessuno contrario, nessuno astenuto, 1 presente non votante (Sartini) come proclama il Presidente ai sensi di legge.

Tutto ciò premesso

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto l'argomento iscritto al punto 3 dei suoi lavori;
- Udita la relazione dell'Assessore alle Risorse Finanziarie, Gennaro Campanile;
- Visto l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 inerente la potestà regolamentare dei Comuni;
- Visto che l'art. 11 della legge 27 luglio 2000 n. 212 portante disposizioni in materia di interpello del contribuente deve considerarsi applicabile anche agli Enti Locali;

- Visto il Decreto Legislativo 24 settembre 2015 n. 156;
- Ritenuto pertanto di doversi dotare, entro la data del 22.04.2016, di un regolamento che possa fissare delle regole di carattere procedurale che consentano al contribuente interessato di conoscere le modalità con le quali indirizzare un'istanza finalizzata a conoscere il corretto comportamento che deve essere seguito qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione di atti normativi e deliberativi aventi natura tributaria con riguardo agli aspetti sostanziali, procedurali e formali del rapporto intercorrente tra Comune e Contribuente medesimo;
- Visto lo schema di Regolamento all'uopo predisposto e ritenuto conforme alle esigenze del Comune di Senigallia;
- Preso atto del seguente parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:
- dal Dirigente responsabile dell' Area Organizzazione e Risorse Finanziarie;
- Con votazione palese che ha dato il risultato sopra riportato;

D E L I B E R A

- 1°) – **DI DICHIARARE** la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2°) – **DI APPROVARE** il Regolamento per l'applicazione del diritto di interpello in materia di tributi locali, che, composto di n. 6 articoli, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 3°) – **DI DARE ATTO** che il predetto Regolamento entra in vigore a far data dal 01.07.2016.
- 4°) – **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata votazione palese che ha dato il risultato sopra riportato.-

● ● ● ● ●

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Romano Dario

Il Segretario Comunale

Morganti Stefano

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Lì,

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal **17 maggio 2016** al **1 giugno 2016** ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267.

Lì, 3 giugno 2016

Il Segretario Comunale

La presente deliberazione, non soggetta a controllo, è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in data **28 maggio 2016**, essendo stata pubblicata il 17 maggio 2016

Lì, 30 maggio 2016

Il Segretario Comunale

Spazio riservato all'eventuale controllo preventivo di legittimità, richiesto ai sensi dell'art. 127 del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267:

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Lì,

REGOLAMENTO

PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INTERPELLO

IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI

(Art. 1 della L. 212/2000 come modificato dall'art. 1 del D. Lgs. n. 156/2015)

Approvato con deliberazione consiliare n. 36 del 28/04/2016

Art. 1 - Istituzione del diritto di interpello

1. Il Comune riconosce ad ogni contribuente il diritto di interpello che si concretizza nella facoltà di porre quesiti sulla interpretazione di norme in materia tributaria di sua competenza; tale istituto è ispirato ai principi della certezza del diritto e delle pari dignità fra il soggetto attivo di imposta ed il contribuente.

Art. 2 - Modalità di presentazione dell'istanza di interpello

1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano obiettive condizioni di incertezza sull'interpretazione di una disposizione normativa di natura tributaria, può inoltrare al Comune, per iscritto, istanza di interpello per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente alla concreta applicazione di un tributo; non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'Amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata mediante atti pubblicati.
2. L'istanza di interpello può essere altresì presentata anche da soggetti coobbligati al pagamento del tributo oppure da soggetti che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente quali, a titolo esemplificativo, gli eredi, gli amministratori di condominio e i curatori fallimentari.
3. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento giuridicamente rilevante e, comunque, prima di dare attuazione alla norma o al provvedimento oggetto della istanza medesima; in particolare l'istanza dovrà pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per l'assolvimento degli obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie per la quale si rivolge l'istanza.
4. Il mancato rispetto della condizione di cui al precedente comma 3 non preclude, in via di principio, la possibilità di acquisire comunque il parere del Comune, ma impedisce che la richiesta presentata possa assumere l'efficacia e produrre gli effetti di cui all'articolo 5.
5. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione di termini di prescrizione.
6. Se l'istanza verte su questioni per le quali siano già state avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza medesima, di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, l'istanza non è ammissibile,
7. L'istanza di interpello è presentata al Comune di Senigallia nella sua qualità di soggetto attivo del tributo cui si riferisce l'istanza medesima.
8. L'istanza è redatta in carta libera e può essere presentata via PEC o mediante spedizione a mezzo del servizio postale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite consegna diretta al Comune.

Art. 3 - Contenuto dell'istanza di interpello

1. L'istanza di interpello deve fare espresso riferimento alle disposizioni di legge che disciplinano il relativo diritto e, a pena di inammissibilità, deve contenere:
 - a) i dati identificativi dell'istante (nome e cognome o denominazione sociale e codice fiscale);
 - b) la circostanziata, analitica e specifica descrizione del caso prospettato e da trattare sul

- quale sussistono concrete condizioni di incertezza, completa dei necessari riferimenti normativi;
- c) l'indicazione del domicilio dell'interpellante, presso il quale devono essere trasmesse le comunicazioni del Comune anche via posta elettronica certificata, e-mail o fax;
 - d) la sottoscrizione dell'interpellante o del suo legale rappresentante.
2. L'istanza deve altresì contenere, sempre a pena di inammissibilità, l'esposizione, in modo chiaro e univoco, del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intendono adottare; la mancanza della suddetta soluzione interpretativa, non determina la formazione del silenzio-assenso di cui all'art. 11, comma 2, secondo periodo, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 e successive modificazioni.
 3. In caso di mancata sottoscrizione o di mancata indicazione degli elementi di cui al comma 1, il Comune può invitare il contribuente a regolarizzare l'istanza; in questo caso l'istanza si considera regolarmente presentata alla data in cui avviene la regolarizzazione. La mancata regolarizzazione dell'istanza, entro 30 giorni dall'invito, determina l'inammissibilità della medesima.
 4. Allo stesso modo verranno considerate inammissibili le istanze per le quali non ricorrano le obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni tributarie o che abbiano ad oggetto questioni sulle quali il contribuente abbia già avuto un parere da parte dell'ufficio, salvo che vengano indicati nuovi elementi di fatto e/o di diritto non rappresentati in precedenza.

Art. 4 - Adempimenti del Comune

1. La risposta, scritta e motivata, è formulata dal Responsabile del tributo e vincola l'Amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente alla posizione tributaria del richiedente.
2. La risposta all'interpello proposto sarà resa nota, entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza, a cura e discrezione del Comune nelle forme reputate opportune secondo la loro rilevanza (comunicazione diretta al contribuente, comunicazione alle Associazioni, comunicati alla stampa locale, pubblicazioni sui siti del Comune, ecc.).
3. In caso di adempimento al quale il contribuente deve provvedere in data anticipata rispetto al termine di cui al comma 2, la risposta scritta può essere fornita con la sola indicazione, anche per le vie brevi, del comportamento che il contribuente deve tenere, fatta salva la successiva comunicazione della risposta formalmente motivata entro il termine suddetto.
4. Il Responsabile del tributo, ai fini del corretto inquadramento della questione prospettata e della completezza della risposta, può chiedere al richiedente di integrare l'istanza, se necessario, anche mediante presentazione di documenti; tale richiesta interrompe il termine di cui al comma 2 stabilito per la risposta.
5. Qualora l'istanza di interpello sia ritenuta inammissibile per vizi di carattere soggettivo od oggettivo o per mancata regolarizzazione nel termine assegnato, il Responsabile del tributo ne fornisce riscontro al soggetto che l'ha inoltrata entro il termine sopra indicato, specificando i motivi che ne hanno determinato l'inammissibilità.
6. Qualora la risposta non venga comunicata entro il termine di cui al precedente comma 2 il silenzio equivale a condivisione della soluzione prospettata.

Art. 5 - Efficacia della risposta fornita dal Comune

1. La risposta del Comune ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello e si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello; la risposta è vincolante per l'Ufficio Comunale, salvo il caso di successiva diversa interpretazione della norma determinata da circolari o risoluzioni ministeriali, ovvero pronunce giurisprudenziali.
2. Qualora la risposta del Comune, riferita ad istanze ammissibili e complete dell'indicazione della soluzione interpretativa di cui all'articolo 3, comma 2, non pervenga al contribuente entro il termine di cui all'articolo 4, commi 2 e segg., si intende che il Comune, per il principio del "silenzio-assenso", concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente e condivida la soluzione prospettata.
3. Limitatamente alla fattispecie oggetto di interpello, eventuali atti a contenuto impositivo o sanzionatorio assunti dal Comune in difformità rispetto alla risposta resa, tanto espressamente quanto tacitamente, sono nulli.
4. Il contribuente è comunque tenuto ad uniformarsi alle mutate previsioni normative qualora il legislatore, successivamente alla risposta resa dal Comune sull'istanza di interpello, introduca nuove disposizioni di legge che rendano detta risposta non più conforme al dettato normativo.
5. Le risposte rese dal Comune sulle istanze di interpello non sono impugnabili.

Art. 6 - Decorrenza e successione di norme

Il presente Regolamento entra in vigore dal _____.

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia tributaria.